

IL PUNTO: LA LEGGE DI STABILITA' 2011 ancora razionalizzazioni e il "licenziamento" nella Scuola

Approvata in tempi rapidissimi e prima delle dimissioni del governo Berlusconi, la "legge di stabilità", entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, fatta eccezione per alcuni commi, operativi da subito, dell'art. 33, che si occupa anche di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

L' Art. 4, dal comma 68 all' 83, riguarda in modo specifico la scuola

- **Il comma 68** prevede la riduzione a **300 unità, da 500**, dei docenti e dirigenti scolastici distaccati presso il Ministero per svolgere compiti connessi all'autonomia secondo la Legge 448/'98. Un taglio sostanzioso in quello che in effetti è personale che copre i buchi di organico del Ministero.
- **Il comma 69** eleva a **600** il numero minimo degli alunni che consente ad una istituzione scolastica di avere lo stato di istituzione autonoma, ad eccezione delle scuole ubicate nelle piccole isole e nei comuni montani dove ne occorreranno **400**. Questo nuovo dimensionamento implicherà **l'impossibilità di avere un Dirigente scolastico titolare e un Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)**. A questi ultimi verrà assegnato un posto in comune con altre istituzioni scolastiche, riconoscendo loro un'indennità mensile calcolata entro il limite massimo del 10% dei risparmi ottenuti con le misure previste dal comma 5 bis.
- **Il comma 81** prevede che negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, gli **insegnanti tecnico-pratici in esubero** saranno utilizzati come **assistenti tecnici**, per i quali saranno accantonati un numero di posti equivalenti. La riconversione professionale quindi comincia a riguardare in maniera consistente tutto il personale della scuola.
- **Il comma 82** prevede che a decorrere dall'anno 2012, sarà costituito, a valere sulle economie di spesa realizzate, un **Fondo** per rimpinguare i magri stanziamenti sia nella Scuola sia nell'università.
- **Il comma 83** riguarda la possibilità, anche per il 2012, di **recupero degli scatti di anzianità** sospesi nel 2010, da individuare, naturalmente, a seguito di *"una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola"*.
Il tutto ovviamente *"senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"*.

L'art. 5 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici –

L'articolo conferma la disciplina vigente di un adeguamento progressivo dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, 67 anni per tutti entro il 2026. Ma com'è noto, il governo ha varando in questi giorni le nuove e rivoluzionarie norme pensionistiche, che superano quindi quanto contenuto nella legge di stabilità. Come, lo vedremo in seguito, ma al momento il governo ha proposto di anticipare questa scadenza al 2018.

L'art. 16 - Collocamento in disponibilità-

La legge stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di effettuare il **monitoraggio delle situazioni in soprannumero** o comunque di eccedenze di personale. I dirigenti saranno tenuti a dare comunicazione alle organizzazioni sindacali dell'avvio delle procedure di mobilità. Dopo 10 giorni dall'informativa, l'amministrazione può procedere a collocare in pensione i dipendenti con 40 anni di contribuzione, oppure a ricollocare il personale in esubero. Dopo 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati, se la mobilità coatta non ha avuto esito, il personale

individuato come soprannumerario viene **“collocato in disponibilità”**, che significa **anticamera del licenziamento**.

Infatti, dopo la collocazione in disponibilità, il lavoratore è **sospeso dal lavoro e viene retribuito all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa, per i successivi 24 mesi**. Decorso tale periodo, considerato valido ai fini pensionistici, c’è il licenziamento. Si introduce quindi anche nella scuola la **cassa integrazione** a termine.

IL NOSTRO COMMENTO

La razionalizzazione “lineare” degli istituti scolastici, privandoli delle figure apicali, senza produrre risparmi consistenti e di rilievo per la situazione del Paese, contribuirà tuttavia allo deterioramento ulteriore del sistema istruzione.

Le novità introdotte dalla legge di stabilità, rendendo più semplice la procedura verso la mobilità per i dipendenti pubblici in esubero e, quindi, anche del personale della scuola, di fatto ritoccano l’art. 33 del Dlgs 165 del 2001. Si riduce così il potere di veto dei sindacati e si rendono più facili i licenziamenti in nome di esuberi che ancora esistono all’interno dell’amministrazione dello Stato e che ora vengono considerati “intollerabili”, come si legge nella relazione tecnica al provvedimento. Certamente una spiacevole e importante novità. Inoltre, le nuove norme pensionistiche che prolungheranno il servizio per un sostanzioso numero di docenti e i tagli di cattedre contenuti nella riforma delle superiori, rendendo disponibili pochissimi posti nella scuola e nelle altre amministrazioni, contribuiranno ad aggravare ulteriormente la situazione dei precari e dei giovani.

5 Dicembre 2011